

ORDINANZA n. 1/2022

**MISURE PER LA FRUIZIONE DELL'INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE
AEROPORTO DI BERGAMO ORIO AL SERIO**

Il Dirigente dell'ENAC
competente per la Direzione Aeroportuale Bergamo,

- VISTI gli articoli 687, 693, 702, 705, 718 e 1174 del Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;
- VISTO il D. Lgs. 25 luglio 1997, n. 250 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTA la L. 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il D. L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, il quale all'art. 9 prevede "misure a tutela del decoro di particolari luoghi" e all'art. 10 dispone il "divieto di accesso";
- VISTO l'art. 687 Cod. Nav. secondo cui ENAC "agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile" e l'art. 9, comma 4 del citato D. L. 20 febbraio 2017, n. 14 che fa "salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio";
- VISTA la Convenzione per la disciplina dei rapporti relativi alla gestione e allo sviluppo dell'attività aeroportuale dell'aeroporto di Bergamo Orio Al Serio, stipulata tra l'ENAC e la società di gestione SACBO S.p.A., in data 1 Marzo 2002 la quale, all'art.9 "Regime dei Beni", comma 3, stabilisce che per l'intera durata della convenzione (di durata quarantennale) la società SACBO s.p.a. è "l'ente proprietario";
- PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute dai passeggeri, dal gestore aeroportuale e dalle società che operano in aeroporto in merito alla presenza di persone sprovviste di titolo di viaggio che, di fatto, sfruttano gli ambienti aeroportuali per scopi estranei alla



	destinazione d'uso del bene e con modalità invasive;
PRESO ATTO	che la citata presenza/permanenza in aeroporto, non giustificata, pregiudica il libero e pacifico utilizzo degli spazi e delle dotazioni infrastrutturali;
VALUTATO	che i sopra descritti comportamenti possono, peraltro, aumentare i rischi connessi alla verifica di atti di interferenza illecita contro l'Aviazione Civile, incidenti di varia natura, danneggiamenti alle infrastrutture aeroportuali, nonché il degrado delle condizioni igienico-sanitarie degli ambienti aeroportuali;
CONSIDERATA	l'esigenza di garantire la sicurezza e la regolarità delle attività aeroportuali, anche con riferimento agli aspetti igienico sanitari e di decoro nel contesto aeroportuale;
CONSIDERATO	che in occasione della riunione del Comitato di Sicurezza Aeroportuale (CSA) di Bergamo del 15 novembre 2022, come da verbale prot. ENAC n.144213-P del 18/11/2022, per garantire un ordinato e sicuro accesso delle persone in aerostazione, è stata discussa e accolta senza opposizioni la chiusura in orari notturni, dalle ore 22:00 alle ore 03:00, di tutte le porte di accesso all'aerostazione ad eccezione delle porte n.1 e n.3;
VISTA	la preliminare condivisione dei contenuti della presente Ordinanza con gli Enti di Stato e con il Gestore Aeroportuale,

ORDINA

Art. 1

Che l'utilizzo delle aree aeroportuali sia riservato a persone munite di titolo di viaggio (per i voli in partenza, al massimo, entro il giorno successivo), a eventuali accompagnatori dei medesimi o a coloro che accedono al terminal per attenderne l'arrivo, al personale degli operatori e degli Enti aeroportuali, a coloro che prestano regolare attività in aeroporto o che vi accedano per fruire dei servizi aeroportuali.

Art. 2

Il divieto di stazionare e occupare spazi aeroportuali in violazione dell'art. 1 e, comunque, con modalità che, incidendo anche sulle condizioni igienico-sanitarie e di decoro del terminal, impediscano l'accessibilità e la fruizione dell'infrastruttura ovvero arrechino alla stessa un danno.

La predetta prescrizione si estende anche alle attività dedite all'accantonaggio con modalità invasive ovvero all'abbandono di rifiuti al di



fuori degli appositi contenitori che, rispettivamente, possono comportare il deterioramento delle condizioni igienico-sanitarie e di decoro dell'aeroporto.

Art. 3

Al Gestore aeroportuale la chiusura delle porte dell'aerostazione dalle ore 22:00 alle ore 03:00, fatta eccezione per le porte n. 1 e n. 3.

Il Gestore aeroportuale, al riguardo, predispone un adeguato sistema di vigilanza delle porte n. 1 e n. 3 che dovranno pertanto costituire le uniche vie di accesso all'aerostazione.

Nella predetta fascia oraria, per motivi di incolumità pubblica, per motivi di sicurezza, nonché per motivi di carattere tecnico-operativo (ad es., pulizia del terminal), potrà essere prevista anche la chiusura di una delle porte di accesso dell'aerostazione tra la n. 1 e la n. 3, prevedendosi l'accesso solo tramite una sola di esse.

Art. 4

L'applicazione, nel caso di violazione di quanto previsto dall'art. 2 della presente Ordinanza, delle misure sanzionatorie previste dall'art. 9, c.1 del D. L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, in cui si stabilisce che "chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto".

Art. 5

Al gestore aeroportuale di adoperarsi affinché il contenuto della presente ordinanza sia opportunamente divulgato, anche mediante apposita cartellonistica informativa.

Art. 6

L'entrata in vigore della presente Ordinanza a partire dalle ore 00:00 del giorno 5 dicembre 2022 e abroga le disposizioni contenute all'interno dell'Ordinanza n.03/2018 del 10 dicembre 2018 che ricalchino o siano in contrasto con le previsioni qui disciplinate.

Orio al Serio (BG), 28 novembre 2022.

Il Direttore Aeroportuale
Dott.ssa Roberta Carli
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)